



# CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria generale

Al Dirigente del Settore I  
Governo del Territorio e sviluppo economico e del Settore II  
Servizi Tecnici  
Ing. Di Ventura Claudio

Al Dirigente del Settore III Servizi Finanziari  
Dott.ssa Antonietta Crisucci

Al Comandante della  
Polizia Locale  
Dr. Ernesto Grippo

Alla P.O. Avvocatura  
Avv. Luigi De Meis

Alla P.O. Servizi di Comunità  
Dott.ssa Lorena Marcelli

Sede

## Oggetto: Aggiornamento Registro Accesso Civico

Da una verifica interna della Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente - Altri contenuti il Registro degli accessi risulta pubblicato sino al secondo Semestre del 2020.

La pubblicazione del registro degli accessi ha lo scopo di agevolare i cittadini nella consultazione di richieste di accesso già presentate e nel monitoraggio dell'andamento di queste richieste; dall'altro, di accrescere l'efficacia organizzativa interna alla singola pubblica amministrazione per gestire le richieste di accesso e per armonizzare le decisioni su richieste d'accesso simili.

La **pubblicazione del Registro degli accessi prevista ha cadenza trimestrale** (Circolare n.2 del 30 maggio 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato c.d. FOIA").

### Richiamata

■ la Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 alla quale si rimanda per ogni approfondimento della materia, avente ad oggetto: "le *Linee Guida recanti Indicazioni ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti dell'accesso civico di cui all'art. 5 c.2 del D.Lgs 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*».

■ la Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» della quale, di seguito, si riporta uno stralcio del contenuto di cui si intende argomentare:

Circolare n. 8 : Aggiornamento Registro degli Accessi Sezione Amministrazione Trasparente

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \* Delibera Anac 1310 2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90. nb. <b>Attenzione non si tratta degli artt. 22;23;24 e 25 della Legge n.241/90 che regolano l'accesso degli atti amministrativi</b> <b>Definizioni/modalità d'esercizio</b>	<b>Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria</b>	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	<b>Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori</b>	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

Precisando brevemente, seppur certa di alcuna necessità che

L'accesso **civico "semplice"** (ex comma 1, art. 5, d.lgs. 33/2013) è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio, in caso di inadempienza, alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti . La richiesta, dunque, non può essere né generica né meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'amministrazione dispone. Al contrario, l'istanza deve consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

L'**"accesso generalizzato"** previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013; (introdotto nell'ordinamento italiano solo a maggio del 2016), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art.5-bis del d.lgs. 33/2013.

Nel nuovo sistema diviene centrale la libertà di accedere ai dati e ai documenti, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), dove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto sono le eccezioni.

La logica che guida la valutazione delle istanze di accesso generalizzato è la trasparenza dell'azione amministrativa, infatti:

- non si applica ai documenti amministrativi, ma alle informazioni contenute in tali documenti e alle informazioni che possono essere ricavate dai dati posseduti dalla Pubblica Amministrazione;
- presuppone che le informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione siano per loro natura accessibili ai cittadini e che sia l'amministrazione a dover valutare se ci sono dei limiti o delle esclusioni all'accesso.

Nell'accesso generalizzato la pubblica amministrazione non può sindacare le ragioni della richiesta. **Il soggetto che presenta l'istanza non deve motivare la richiesta.**

Chiarito brevemente quanto sopra, considerato che da una visione degli atti pubblicati al 31.12.2020 risultano inseriti nel Registro anche i provvedimenti di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990, al riguardo si precisa che :

l'"accesso documentale", di cui al capo V della legge 241/1990' è un accesso che configura un diritto soggettivo che può essere esercitato solo in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, consentendo un accesso in profondità ai dati pertinenti

**Il suddetto Accesso è escluso dall'inserimento nel Registro degli Accessi.**

La regolarizzazione della pubblicazione della quale si argomenta necessita di ogni riguardo atteso che l'ANAC, con l'ultima delibera di Consiglio n. 203 del 17.05.2023, **ha fissato , per l'O.IV, al 31 luglio 2023, il termine per la pubblicazione delle attestazioni relative all'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione** dei dati da rilevarsi al 30 giugno 2023, individuando, per quest'anno , **quale oggetto di verifica,** tra l'altro, **il Registro degli Accessi.**

Ciò esposto, la scrivente, in qualità di Responsabile della Trasparenza nonché Titolare del potere sostitutivo **nell'urgenza di sanare l'omessa pubblicazione del Registro degli Accessi annualità 2021 e 2022 ed aggiornare** il I trimestre 2023 nel portale dell'Ente Sezione Amministrazione Trasparente- Sottosezione Altri contenuti, unitamente alla presente, al fine di agevolare l'attività da espletarsi, allega un file excel editabile per ogni Selezione / Ordinamento dei dati .

Il gestionale Halley, purtroppo, non consente un filtro di informazioni attinenti l'adempimento da espletarsi, per cui l'elenco dei provvedimenti, distinto per annualità, è stato estratto dalla procedura con il mero inserimento nell'oggetto della parola "Accesso"

Con tale modalità di ricerca estesa, e' evidente che è stato raccolto un bacino con dati corposi e fuorvianti.

**Si rimette pertanto in capo a ciascun Settore l'attività di selezione delle istanze interessate alla pubblicazione nel Registro degli accessi ai sensi del d.Lgs 33/2013.**

Si allega altresì un file riepilogativo editabile quale Registro Unico Accesso civico e generalizzato che ogni Settore vorrà rimandare alla scrivente sottoscritto in formato PDF/A, debitamente compilato per la pubblicazione del Registro, entro e non oltre il 20.06.2023.

- La medesima modalità di compilazione dovrà essere utilizzata d'ora in avanti per le comunicazioni trimestrali che, si auspica, a regime, rispetteranno i termini.

Per gli accessi pervenuti dal 01 aprile corrente anno da esporsi quindi, a breve, nel II trimestre 2023 e per quelli futuri, resta in capo a ciascun Dirigente l'onere di pubblicare a chiusura trimestrale il relativo Registro di Settore nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Altri Contenuti – Registro Accesso Civico.

Al fine di evidenziare l'obbligatorietà del suddetto adempimento nei termini richiesti, si rammenta che ai sensi dell'art. 45 del DLgs 33/2013 ***L'autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.***

***Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare.***

***L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti.***

Allegati:

- n. 3 file : Elenco generale provvedimenti in arrivo e in partenza Anno 2021 -2022 e 2023
- n. 1 file Registro Accessi
- n. 1 Registro Anac fac - simile

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Raffaella D'Egidio